

Fissando però che i nuovi rappresentanti abbiano ad avere un numero di voti corrispondente al ventesimo degli elettori iscritti, ha creduto rinvenire in tale misura una sufficiente guarentigia alla sincerità del pubblico suffragio. Il rappresentante Minotto vorrebbe che il minimo numero di elettori fosse di 600, ma noi crediamo che 600 sia molto difficile che vi concorrano. La Commissione disse: non fissiamo il numero degli elettori, ma fissiamo il numero dei voti necessari alla nomina, per impedire la dispersione dei voti.

Ripeto che, nelle attuali circostanze, non possiamo avere la pretesa che vadano almeno 600 dove ve ne sono 3000. La cifra proposta dal preopinante è forte, e d'altronde noi non dobbiamo temere quella dispersione di voti, cui egli accenna.

Il rappresentante Minotto: Il rappresentante Varè tratta la causa della mia proposta; egli disse che non teme la dispersione dei voti, ma la mancanza dei votanti: appunto per questo propongo l'emenda.

Se sopra 3000 saranno 150 soli gli elettori, e tutti nominino una persona, questa sarà bene eletta? io domando se si possa accordare molta fiducia ad elezione così fatta?

Invece, nella mia proposta, dovranno concorrere 600 elettori, e sopra questi è più facile che si possa ottenere una elezione vera e giusta. Se i votanti saranno di più, avremo facilmente nomine fatte con numero di voti molto sopra i 150. Ad ogni modo credo che sia più necessario assicurare il numero dei votanti, di quello che il numero dei voti. Credo che questa seconda parte sia utile, ma credo più importante la prima sul numero di quelli che vanno a dare il loro voto. Se poi il rappresentante Varè mi oppone che questa sia una cifra troppo forte, viene piuttosto a combattere la misura dell'emenda, che l'emenda stessa, e su questo non ho nulla in contrario. Ma nella massima, cioè che la validità dell'elezione debba dipendere, non dal numero dei voti che ottengono gli eletti, ma dal numero di quelli che concorrono a votare, questo è il principio della mia emenda.

Il rappresentante Avesani: La Commissione ha diritto di esaminare da sè l'emenda.

Il presidente: Invito la Commissione a procedere a questo esame insieme al proponente.

La Commissione si raccoglie per breve tempo.

Il rappresentante Benvenuti, relatore: La Commissione, d'accordo col rappresentante Minotto, ha creduto di redigere l'articolo secondo in questi termini (legge):

« Non è legale la nomina di un rappresentante quando non sia concorso alla votazione almeno 1/6 degli elettori iscritti nel circondario e il rappresentante non abbia ottenuto almeno un numero di voti corrispondente al ventesimo degli elettori stessi. »

Posto a' voti, l'articolo è approvato.

Anche l'articolo 3. è letto ed approvato.

Si legge l'articolo 4.

Il rappresentante Pincherle: Il numero di ottanta mi pare soverchio,